

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO D'URGENZA RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI FINANZA E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

TITOLO I

REGIONI

<p style="text-align: center;">Art. I <i>(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)</i></p> <p>1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.</p> <p>2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla metà dei termini, il piano di riparto regionale delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compresi il piano sanitario regionale ed il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale. Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilità interno, nonché del diritto dell'Unione europea e di quello costituzionale.</p> <p>3. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei conti in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.</p> <p>4. Ogni quattro sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.</p>	<p>"Aggancio costituzionale" delle nuove forme di controllo di legittimità CdC nei riguardi delle regioni.</p> <p>Rafforzamento dei poteri di controllo preventivo di legittimità della CdC sugli atti di spesa delle regioni.</p> <p>Introduzione del giudizio di parifica da parte della CdC sui rendiconti generali delle Regioni.</p> <p>Periodica relazione CdC alle Regioni sulle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali.</p>
--	---

5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano ~~adeguano~~, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti.

Adeguamenti statutari per le Regioni a statuto speciale.

6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento. A tal fine, entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Verifica da parte delle Sezioni regionali di controllo CdC sulla attendibilità dei bilanci di previsione regionale.

7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza ~~trimestrale~~ **semestrale**, la legittimità e la regolarità delle gestioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tal fine, il Presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è altresì inviato al Presidente del consiglio regionale. ~~Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e scadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 2000, n. 196. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.~~

Sottoposizione della Regione ad una verifica semestrale di legittimità e regolarità delle gestioni, nonché di funzionamento dei controlli interni, al fine di assicurare il rispetto delle regole contabili e di pareggio del bilancio (in analogia con quanto previsto dallo schema del nuovo art. 148 TUEL).

8. In sede di controllo di legittimità e regolarità sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi

Accertamento CdC, in sede di controllo di legittimità e regolarità dei bilanci degli enti territoriali, del

<p>dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.</p>	<p>rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dei patti di stabilità interni.</p>
<p>9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.</p>	<p>Obbligo di adozione di provvedimenti ripristinatori in caso di accertamento CdC della sussistenza di squilibri economico-finanziari. Nelle more preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa privi di copertura o non sostenibili finanziariamente.</p>
<p>10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva un rendiconto di esercizio annuale che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso nonché le modalità per la regolare tenuta della contabilità.</p>	<p>Co: 10-15. Si introducono obblighi a carico dei Gruppi consiliari delle regioni di rendiconto dei finanziamenti ricevuti per la loro attività politica.</p>
<p>11. Il rendiconto di cui al comma 10 è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, delle spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali, con esclusione di indennità, benefici o simili emolumenti e di quelle comunque estranee a tali funzioni, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.</p>	<p>I rendiconti vengono verificati dalle competenti sezioni regionali della CdC.</p>
<p>12. Il rendiconto è trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di venti giorni, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è altresì pubblicato come allegato al conto consuntivo dell'Assemblea.</p>	
<p>13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo invita, entro dieci giorni dal ricevimento del</p>	

rendiconto, il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.

14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 12 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla delibera di non regolarità del conto da parte della Sezione regionale di controllo.

15. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale dell'Assemblea regionale.

Art. 2

(Riduzione di costi della politica nelle regioni)

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

- a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d), e), f) del decreto-legge 13 aprile 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. **Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;**
- c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
- d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
- e) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari delle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, estendendo ai predetti soggetti i medesimi obblighi vigenti nei confronti dei membri del Governo e le relative sanzioni per la mancata

Si condiziona l'erogazione dell'80% dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni (diversi da quelli destinati al finanziamento SSN e al trasporto pubblico) e del 5% di quelli destinati al finanziamento SSN all'attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica e costi della politica.

Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

Riduzione indennità di funzione e indennità di carica ai livelli degli enti più virtuosi.

Divieto cumulo indennità o emolumenti.

Gratuità partecipazione commissioni.

Pubblicità e trasparenza situazione reddituale e patrimoniale titolari cariche elettive.

o parziale ottemperanza;

f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni caso la contribuzione per gruppi composti ~~da meno di due consiglieri~~ da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, ovvero partiti o movimenti politici, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. ~~Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;~~

g) abbia dato applicazione alle regole previste dagli articoli 6, in materia di gratuità della partecipazione ad organi collegiali; previsione che il gettone di presenza sia pari a 30 euro; riduzione del 10 per cento di compensi ed indennità spettanti ai titolari di organi di direzione e controllo, riduzione del numero dei componenti di organi di amministrazione e controllo, riduzione dei compensi spettanti agli amministratori e sindaci delle società, riduzione della spesa per studi e consulenze, riduzione della spesa per convegni e mostre, divieto di spese per sponsorizzazioni, riduzione delle spese per missioni, formazione ed autovetture e 9, comma 28, in materia di riduzione della spesa relativa al personale assunto con contratti a tempo determinato o convenzioni del decreto legge n. 78 del 2010, dagli articoli 22, commi da 2 a 4 in materia di riduzione del numero dei componenti di agenzie, enti ed organismi, e 23-bis, commi 5-bis e 5-ter in materia di limite massimo del compenso degli amministratori delegati di società e della retribuzione dei dipendenti delle società pubbliche e 23-ter in materia di limite massimo della retribuzione dei dipendenti pubblici del decreto legge n. 201 del 2011, dagli articoli 3, commi 4, 5, 6, 7, 4 in materia di società pubbliche, 9, in materia di riduzione del canone di locazione delle locazioni passive e riduzione degli spazi adibiti ad uffici 5, comma 6, in materia di riduzione delle spese per autovetture e 9, comma 1 in materia di soppressione ed accorpamento di enti strumentali al fine di ridurre la spesa del decreto legge n. 95 del 2012;

h) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici curandone, altresì, la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al

Riduzione contributi gruppi consiliari ai livelli degli enti più virtuosi.

Attuazione disposizioni contenimento spesa pubblica Salva Italia e Spending review.

Trasparenza finanziamento attività gruppi politici.

sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni."

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi previsto, **ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni**, le stesse, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

- a) hanno compiuto ~~sessantacinque~~ **sessantasei** anni di età;
- b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a ~~quindici~~ **dieci** anni.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **In tali casi**, il termine di sei mesi di cui all'alinea del comma 1 decorre dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale.

4. L'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 da parte delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

5. Qualora le regioni ~~a statuto ordinario~~ non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di

Limitazione alla corresponsione dei trattamenti pensionistici o vitalizi ai Presidenti di Regione, consiglieri e assessori regionali.

Comunicazione a PCM e MEF del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa di cui al comma 1 anche ai Presidenti di regione dimissionari e nei casi di svolgimento delle consultazioni elettorali entro 90 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto.

Se le Regioni a statuto speciale e le province autonome non si adeguano, resta bloccato il meccanismo dell'art. 27 della delega fiscale..

Norma procedurale per assicurare adeguamento degli ordinamenti delle Regioni alle disposizioni di contenimento della spesa di cui al comma 1.

<p>tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1 della Costituzione.</p> <p>6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 79, è inserito il seguente: "79-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 sino alla elezione del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento";</p> <p>b) al comma 83, secondo periodo, le parole: "il presidente della regione commissario ad acta", sono sostituite dalla seguenti: "un commissario ad acta";</p> <p>c) al comma 84, sono soppresse le parole: "o 83".</p> <p>7. Al terzo periodo del comma 6, dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, dopo le parole "Camera dei deputati" sono aggiunte le seguenti: "o di un Consiglio regionale".</p>	<p>Nomina di un commissario ad acta in caso di dimissioni o impedimento del Presidente della Regione, fino alla elezione nuovo Presidente o cessazione causa impedimento.</p> <p>Interruzione del versamento delle quote dei rimborsi in caso di scioglimento di un Consiglio regionale.</p>
---	--

TITOLO II

PROVINCE E COMUNI

<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 49. - (<i>Pareri dei responsabili dei servizi</i>). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</p> <p>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</p> <p>4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione»;</p>	<p>Obbligo di motivazione da parte della Giunta o del Consiglio, qualora la delibera sottoposta al parere dei responsabili dei servizi competenti non si conformi a detti pareri.</p>
<p>b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:</p> <p>"2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153 comma 4 può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;</p>	<p>Possibilità di revoca dell'incarico dirigenziale di responsabile del servizio finanziario di ragioneria al solo caso di gravi irregolarità.</p>
<p>c) l'articolo 147 è sostituito dai seguenti:</p> <p>«Art. 147. - (<i>Tipologia dei controlli interni</i>).</p> <p>1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.</p>	<p>Introduzione di ulteriori specifiche cui deve conformarsi il sistema di controllo interno degli enti locali</p>

<p>2. Il sistema di controllo interno è diretto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. 	
<p>3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.</p>	<p>Specifiche applicabili solo agli enti locali con più di 5 mila abitanti</p>
<p>4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.</p> <p>5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p>	<p>Individuazione dei soggetti che partecipano all'organizzazione del sistema di controllo interno</p>
<p>Art. 147-bis. - <i>(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)</i>. - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile: preventivo, assicurato dal responsabile del servizio; successivo, secondo principi di revisione aziendale.</p>

<p>attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.</p> <p>2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</p> <p>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.</p>	
<p>Art. 147-ter. - (<i>Controllo strategico</i>). - 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.</p> <p>2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.</p>	<p>Introduzione del controllo strategico per la verifica dello stato di attuazione dei programmi (applicabile agli enti locali con più di 5 mila abitanti)</p>
<p>Art. 147-quater. - (<i>Controlli sulle società partecipate</i>).</p> <p>1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.</p> <p>2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento</p>	<p>Introduzione dei controlli, da parte dell'ente locale, sulle società partecipate dall'ente stesso (applicabile agli enti locali con più di 5 mila abitanti)</p>

<p>all'articolo 170, comma 6. gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.</p> <p>4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.</p>	
<p>Art. 147-<i>quinquies</i>. - (<i>Controllo sugli equilibri finanziari</i>). - 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.</p> <p>2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.</p> <p>3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.</p>	<p>Introduzione del controllo sugli equilibri finanziari, ivi compresi gli effetti che derivano dall'andamento finanziario degli organismi gestionali esterni.</p>
<p>d) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 148</p> <p style="text-align: center;"><i>(Controllo della Corte dei conti)</i></p> <p>1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza trimestrale semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 10.000 abitanti, o il</p>	<p>Controllo della Corte dei conti finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla legittimità e regolarità delle gestioni; - al funzionamento dei controlli interni volto al rispetto delle regole del pareggio di bilancio. <p>Poteri e sanzioni.</p>

<p>Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette trimestralmente semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è altresì inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e scadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.”;</p>	
<p>e) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.”;</p> <p>2) al comma 6, dopo le parole “organo di revisione” sono aggiunte le seguenti: “nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”;</p>	<p>Servizio economico-finanziario dell'ente locale: attribuzione al responsabile del servizio finanziario del compito di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione dell'ente.</p> <p>In caso di gestione tale da pregiudicare gli equilibri di bilancio, obbligo da parte del responsabile finanziario, di segnalazione anche alla Corte dei conti.</p>
<p>f) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:</p>	

<p><i>2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.</i></p> <p><i>2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.</i></p>	<p>Riserva della quota minima dell'avanzo di gestione alla copertura di eventuali spese non prevedibili.</p> <p>Aumento della quota minima dell'avanzo di gestione nel caso in cui enti locali deliberano anticipazioni tesoreria.</p>
<p>g) all'articolo 187, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p><i>3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.</i></p>	<p>Limitazioni all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione</p>
<p>h) all'articolo 191, il comma 3 è sostituito dal seguente</p> <p><i>3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.</i></p>	<p>In caso di evento eccezionale i lavori pubblici di somma urgenza sono approvati dall'Organo consiliare cui sono sottoposti dalla Giunta la quale deve indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria</p>
<p>i) dopo il comma 2 dell'articolo 227 è aggiunto il seguente:</p> <p><i>"2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.";</i></p>	<p>Procedura applicabile in caso di mancata approvazione nei termini del rendiconto di gestione.</p>
<p>l) all'articolo 234, dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p><i>"2-bis. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi</i></p>	<p>Designazione di un componente, con funzioni di Presidente, del collegio dei revisori degli enti locali di maggiori dimensioni da parte del Prefetto.</p>

<p>della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente."</p>	Decreto Min. interno che individua i parametri per la compilazione della tabella.
<p>p) all'articolo 243, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società partecipate, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 bis del dl 112/2008 e successive modificazioni."</p>	Clausole da inserire nei contratti di servizio tra enti locali e società da essi controllate, per garantire gli equilibri finanziari.
<p>q) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti:</p> <p><i>"243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)</i></p> <p>1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>	Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) in caso di squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto dell'ente locale.
<p>2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'interno.</p>	Trasmissione a CdC e Min. interno della deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio
<p>3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 266 del 2005.</p>	Sospensione della possibilità per la CdC di assegnare il termine per l'adozione di misure correttive volte a scongiurare il dissesto, in caso di ricorso alla procedura di riequilibrio
<p>4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.</p>	
<p>5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,</p>	Piano di riequilibrio finanziario

<p>delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.</p> <p>6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5 anni, ovvero se necessario di durata massima di 10 anni a partire da quello in corso; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. <p>7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.</p>	
<p>8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) dello stesso articolo 243, comma 2; c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle 	<p>Obblighi e facoltà per l'ente locale volti ad assicurare il graduale riequilibrio di bilancio</p>

<p>assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;</p> <p>e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;</p> <p>f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;</p> <p>g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.</p>	
<p>9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:</p> <p>a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;</p> <p>b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 04 della spesa corrente;</p> <p>c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 06 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;</p> <p>d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma precedente, lettera g), per i soli</p>	<p>Misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, che deve adottare l'ente locale qualora acceda al Fondo di rotazione.</p>

mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi	
<p><i>243-ter. (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)</i></p> <p>1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".</p> <p>2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 5 anni, ovvero se necessario di durata massima di 10 anni decorrente da quello successivo in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.</p> <p>3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:</p> <p>a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;</p> <p>b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;</p>	<p>Istituzione del Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali</p>
<p><i>243-quater. (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>243-quater.</i> <i>(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione)</i></p> <p>1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla</p>	<p>Esame, da parte della CdC e del Min. interno, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</p>

<p>competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.</p> <p>2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apposita pronuncia.</p> <p>4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale sono comunicati al Ministero dell'interno.</p> <p>5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-quater.</p>	
<p>6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, con scadenza semestrale entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio</p>	<p>Controllo sull'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</p>

<p>dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.</p>	
<p>7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.”;</p>	<p>Deliberazione dello stato di dissesto</p>
<p>o) all'articolo 248, il comma 5 è sostituito dai seguenti:</p> <p>“5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.</p> <p>5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale</p>	<p>Sanzioni per coloro che hanno contribuito al dissesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli amministratori non possono ricoprire per 10 anni incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati; - I sindaci e Presidenti di Provincia: incandidabilità per 10 anni; - Sanzioni pecuniarie. <p>Sanzioni per i revisori dei conti di cui sia stata accertata la responsabile contabile.</p>

<p>avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.”.</p>	
<p>2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.</p>	<p>Definizione, con regolamento del Consiglio dell'ente locale, degli strumenti e delle modalità di controllo interno. Poteri del Prefetto in caso di inerzia.</p>
<p>3. I rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'articolo 234, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera g).</p>	<p>Componenti dei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali</p>
<p>4. La disposizione di cui al comma 1, lettera g), si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.</p>	<p>Decorrenza comma 1, lettera g)</p>
<p>5. La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico, n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera j), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.</p>	<p>Rilevamento condizione deficitarietà strutturale per il 2013</p>

<p>6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.»</p>	<p>Conservazione effetti decreto scioglimento Consigli</p>
<p>7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.</p>	

<p>Art. 4</p> <p><i>(Fondo di rotazione)</i></p>	<p>Individuazione della dotazione finanziaria del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali"</p>
--	--

Art. 5

(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.

Co. 1

Per favorire l'accettazione del fatto che casi urgenti (Napoli, Palermo, etc.) devono comunque rientrare nella nuova disciplina quadro in tema di predissesto, senza poter sperare in norme ad hoc, si prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di predissesto, in presenza di eccezionali motivi di urgenza (per l'appunto, Napoli, Palermo, etc.), possa concedersi una anticipazione (sempre a valere sul Fondo di rotazione) agli enti che comunque chiedano di accedere alla procedura di predissesto.

Art. 6

(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)

1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.

2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attività ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.

3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e, in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.

4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento

Per la revisione e controllo della spesa degli enti locali:

- a) il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica può avvalersi dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica di RGS;
- b) si ridefiniscono ruoli e compiti della Sezione delle autonomie e delle Sezioni regionali della Corte dei conti (co. 1-3)

In particolare, in caso di interpretazioni difformi tra Sezioni di controllo e consultive, ovvero per la risoluzione di questioni di massima, la "Sezione delle autonomie" della CdC ha il potere di adottare "delibere di orientamento".

della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.	
--	--

Art. 7

(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei Conti)

1. Al fine di una più efficiente attuazione delle disposizioni di settore di cui al presente decreto:

- a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti coordina tutte le attività della Corte stessa presso la medesima Regione e può avvalersi, per l'attività di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le medesime disposizioni si applicano alle sezioni istituite presso le Province autonome di Trento e Bolzano.”;
- b) con decreto del Presidente della Corte dei conti è individuato un magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della medesima sezione, dei compiti attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto-legge.

Per rendere più efficiente l'attuazione delle nuove norme sulla CdC (v. artt. 4 e 5), il Presidente della sezione regionale di controllo della CdC:

- a) coordina tutte le attività della Corte nell'ambito della Regione;
- b) può avvalersi anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale.

Art. 8

(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno)

1. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 - nella formulazione prevista prima della modifica apportata dall'articolo 4 comma 12-bis del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 - il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000 alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sostituire:

- a) al secondo periodo le parole "entro il 30 settembre 2012" con le seguenti "entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.";
- b) al terzo periodo le parole "il 15 ottobre 2012" con le seguenti "i 15 giorni successivi"[comma aggiunto da RGS].

3. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

"6-bis. Per l'anno 2012 non si applica la riduzione di cui al comma 6. Le risorse non ridotte sono utilizzate dai comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Per i comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, gli importi delle risorse non ridotte di cui al secondo periodo, incrementati di una percentuale definita con il decreto del ministero dell'interno di cui al comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno.

Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tal fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 31 gennaio 2013, l'importo

Si interviene in materia di patto di stabilità interno:

- a) introducendo una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del fondo sperimentale o del fondo perequativo, prevista (nella disciplina ante D.L. 16 del 2012) in caso di mancato rispetto del patto da parte degli enti locali (co. 1);
- b) prevedendo che, per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel medesimo anno alle regole del patto di stabilità interna, non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (co. 2).

Comma 2 prevede uno slittamento di 15 giorni dei termini per l'adozione da parte di Min.interno delle riduzioni delle risorse erariali di cui al co.6, dell'art.16, del DL n.95/12.

Attenuazione del patto di stabilità interno ai fini dell'estinzione anticipata del debito.

non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012.

Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell' interno nel medesimo anno.

6- ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

Art. 9

(Ulteriori disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT e di differimento dei termini IMU)

1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.

2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.";

b) al comma 4, le parole "di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità" sono sostituite dalle seguenti "della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis".

3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle parole "31 ottobre";

b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole "30 settembre" sono sostituite dalle parole "30 novembre".

Co. 1: il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è già stato fissato al 31 ottobre. Ora si allinea il termine per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (attualmente al 30 settembre)

Co. 2:

lett. a): per evitare effetti migratori di "flotte" di veicoli, si prevede che il gettito IPT (imposta provinciale di trascrizione) va alla provincia dove il soggetto che richiede formalità di trascrizione ha la propria sede legale o la residenza.

lett. b): di conseguenza, si completa il meccanismo di destinazione dell'imposta attribuendone il gettito alla provincia competente.

Co. 3

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è già stato differito al 31 ottobre. Coerentemente si differiscono:

- al 31 ottobre 2012 il termine in cui i Comuni possono modificare le aliquote e detrazioni IMU

- al 30 novembre 2012 il termine entro cui i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU per il

<p>4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.</p>	<p>2012.</p> <p>In attesa del riordino della materia della riscossione delle entrate enti locali si proroga la possibilità di Equitalia di disporre delle stesse, prorogando i contratti in essere.</p>
---	---

<p>1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle operazioni contabili e organizzative connesse al trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art.7, commi 31-ter e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il termine di cui all'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 31 luglio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.</p>	<p>Differimento del termine per l'applicazione dei criteri di riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni destinati alla copertura degli oneri conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali</p>
<p>2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata "Scuola", è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.</p>	<p>Soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale</p>
<p>3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art.7, comma 31-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.</p>	<p>Inquadramento dei dipendenti della Scuola con contratto a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'interno</p>
<p>4. Per garantire la continuità delle funzioni svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al successivo comma 6, l'attività continua ad essere esercitata dalla Scuola stessa presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.</p>	<p>Continuità delle funzioni svolte dalla Scuola</p>
<p>5. La disposizione di cui all'art. 7, comma 31-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.</p>	<p>Destinazione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni anche alla copertura degli oneri conseguenti alla soppressione della Scuola</p>
<p>6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art.7, commi 31-ter e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78.</p>	<p>Riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite e per disciplinare l'inquadramento del personale conseguenti alla</p>

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo regolamento, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, ~~con propria dotazione organica~~ corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'art. 7, comma 31-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e del comma 3 del presente articolo.

soppressione dell'Agenzia e della Scuola

Adattamento delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno

7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'Interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'Interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:

- a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
- b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;
- c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;

Alla soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali non ha fatto seguito alcun intervento sull'ordinamento della categoria che continua ad essere disciplinato dal D.P.R. n. 465/1997 e dal D.Lgs. n. 267/2000. Per tale ragione, non potendo essere utilizzato il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per le competenze specifiche normativamente attribuite, si è reso necessario individuare una formula organizzatoria che consenta di assicurare, così come presupposto dal vigente ordinamento, la compartecipazione nella gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali delle associazioni rappresentative degli enti locali.

<p>d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non è previsto alcun tipo di compenso né rimborso spese a carico del bilancio della Stato.</p> <p>8. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>Clausola di neutralità finanziaria</p>
--	---

TITOLO III
SISMA MAGGIO 2012

Art. 11

(Ulteriori disposizioni per il sisma del maggio 2012)

<p>1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di applicazione del già vigente articolo 3-<i>bis</i> del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per favorire conseguentemente la massima celerità applicativa delle relative disposizioni:</p> <p>a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:</p> <p>1) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-<i>bis</i>. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.";</p>	<p>I Presidenti Commissari potranno delegare alcune funzioni (esempio atti di pianificazione edilizia) ai Sindaci del cratere. Con l'atto di delega sono anche individuate le norme statali e regionali derogabili.</p>
<p>2) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p> <p>"1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a) non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere";</p>	<p>Deroga al codice dei contratti pubblici. Resta fermo il vincolo di rispondere a criteri di economicità e trasparenza nell'appaltare risorse pubbliche e fermi i controlli antimafia.</p> <p>In particolare i privati per i loro appalti di ricostruzione, con l'utilizzo di risorse pubbliche non saranno tenuti a gara.</p>
<p>3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.";</p>	<p>I fondi per la ricostruzione degli edifici scolastici sono prioritariamente destinati alla ricostruzione di scuole in sedi diverse se così previsto dalla vigente programmazione scolastica.</p>
<p>4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Disposizioni più stringenti per</p>

<p>4.1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture -uffici territoriali del Governo delle province interessate.";</p> <p>4.2) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: "h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione".</p>	<p>assicurare l'efficacia dei controlli antimafia relativamente agli interventi di ricostruzione anche nell'ambito di subcontratti</p> <p>Possibilità di inserire ulteriori settori tra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa</p>
<p>5) all'articolo 7 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";</p>	<p>Disapplicazione delle sanzioni per i comuni del cratere che non rispettano il patto di stabilità interno 2011</p>
<p>b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.</p>	<p>Legificazione del Protocollo d'intesa Ministro e 3 Presidenti.</p>
<p>2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.".</p>	<p>Esclusione da spending review per anni 2012 e 2013 per i comuni del cratere.</p>
<p>3. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6</p>	<p>(Ulteriori disposizioni per il sisma del maggio 2012)</p> <p>Nei territori del cratere i sostituiti</p>

<p>giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.</p>	<p>d'imposta che non hanno operato "busta leggera" devono versare le ritenute entro il 16/12/12, senza applicazione di sanzioni e interessi;</p> <p>I sostituti effettuato il versamento operano le trattenute sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio.</p>
<p>4. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	<p>Nei comuni del cratere è fissato al 16/12/12 il termine entro il quale i contribuenti del cratere devono versare lo stock di tributi e contributi.</p>
<p>5. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 4, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 74, del 2012, un finanziamento della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,</p>	<p>I contribuenti, di cui al comma 4 titolari di reddito di impresa, limitatamente ai danni subiti in relazione alle loro attività di impresa possono accedere ad un finanziamento statale (cassa DD.PP: accordo ABI) per far fronte ai versamenti che torneranno ad essere dovuti. La procedura sarà analoga a quella già prevista per i contributi per la ricostruzione. Significativa novità è quella che i contribuenti dovranno restituire il prestito con accollo degli interessi allo Stato.</p>

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	
<p>6. I soggetti finanziatori di cui al comma 5 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo di riscossione.</p>	<p>In caso di mancata restituzione alle banche dei capitali da queste erogate i dati vengono trasmessi ad Agenzia entrate per la iscrizione a ruolo di riscossione</p>
<p>7. Per accedere al finanziamento di cui al comma 5, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al comma 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta: <ul style="list-style-type: none"> 1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché 2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa; b) copia del modello di cui la comma 9, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 4 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione; c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 5, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 	<p>Norma procedurale</p>
<p>8. Gli interessi e le spese strettamente necessarie alle gestioni dei finanziamenti, relativi ai finanziamenti erogati sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 5 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è</p>	<p>Lo Stato riconosce gli interessi alle banche via credito d'imposta</p>

restituita dai soggetti di cui al comma 5 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.	
9. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 ottobre 2012, è approvato il modello indicato al comma 7, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quello di attuazione del comma 6.	Norma procedurale.
10. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 7, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.	Norma procedurale.
11. <i>norma di copertura</i>	

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.